

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AD ASSUMERE L'INCARICO DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI

TRA

Il **TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO**, nella persona del Presidente, dott. Piero Avallone

e

Il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE**, nella persona del Presidente avv. Anna De Nicola

premessi

- che l'incarico di curatore speciale dei minori chiede l'adempimento di incombenze delicate che necessitano di particolari competenze giuridiche;
- che tale incarico deve necessariamente essere affidato a professionisti altamente qualificati ed adeguatamente formati nella materia al fine di garantire la migliore tutela e rappresentanza degli interessi del minore nel rispetto delle Linee guida del Consiglio d'Europa;
- che il preposto Ufficio Giudiziario è interessato a tale iniziativa collaborativa con l'Ordine degli Avvocati per l'individuazione di un elenco di professionisti specializzati cui affidare le funzioni di curatore speciale del minore nei procedimenti di famiglia e volontaria giurisdizione sia in presenza di domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale (cfr. Cass. civ., sez. I, 25/01/2021, n. 1471) sia nelle ipotesi in cui sia ravvisabile una gravissima conflittualità tra i genitori tale da determinare un conflitto di interessi tra i medesimi ed il minore (cfr. Cass. civ., sez. I, 24/05/2018, n. 12957);
- che, a tal fine, l'Ordine predisporrà apposito elenco di avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore nei procedimenti civili, elenco che verrà pubblicato sul sito ufficiale del COA e messo a disposizione del Tribunale, onde consentire ai magistrati di attingere ad esso per la nomina dei curatori speciali secondo criteri di trasparenza e rotazione;
- che l'elenco così predisposto è reso disponibile per gli Uffici Giudiziari ed i Giudici ai fini della scelta ed eventuale nomina, quale curatore speciale del minore, di professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, secondo criteri di competenza ed equilibrata rotazione degli incarichi;
- che l'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore si impegna ad aggiornare annualmente il suddetto elenco, verificando la sussistenza dei requisiti per ciascun Avvocato;

si concorda quanto segue

Art. 1 Elenco dei Curatori speciali per il minore



L'Elenco dei Curatori Speciali è l'elenco di coloro che hanno una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di curatore del minore nei procedimenti di famiglia e volontaria giurisdizione sia in presenza di domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale sia nelle ipotesi in cui sia ravvisabile una gravissima conflittualità tra i genitori tale da determinare un conflitto di interessi tra i medesimi ed il minore.

Art. 2. Iscrizione all'Elenco

La domanda di ammissione è formulata sul modello predisposto dal COA, che elabora e rende noti i principi di deontologia professionale degli iscritti all'Elenco.

L'iscrizione nel predetto elenco è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver maturato una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni all'Albo degli avvocati;
- b) aver patrocinato almeno dieci procedimenti in materia di famiglia nell'ultimo quinquennio o, alternativamente, aver ricoperto nell'ultimo quinquennio l'ufficio di curatore speciale del minore in procedimenti presso il Tribunale di Nocera Inferiore o presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.
- c) e, in carenza del suindicato requisito sub b), fornire prova di aver frequentato, nell'ultimo biennio, un corso specialistico di formazione per curatore speciale del minore organizzato dal CNF, dai COA, dalle Associazioni maggiormente rappresentative e dalle Associazioni specialistiche forensi nel settore del diritto di famiglia.
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari;
- e) essere in regola con l'obbligo formativo.

Art. 3 La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo di posta elettronica ed i recapiti telefonici dell'avvocato.

L'Elenco è inserito sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore che può delegare la Commissione Famiglia e Minori.

Il COA provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive e temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto all'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli abbia gravemente mancato alle obbligazioni professionali o deontologiche degli iscritti all'Elenco.

Art. 4) La permanenza nell'Elenco

La permanenza nell'elenco dei curatori speciali del minore comporta l'obbligo, a carico degli iscritti, dell'aggiornamento formativo specialistico la cui verifica, con cadenza biennale, compete al



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore che provvederà poi a trasmettere l'elenco aggiornato al Tribunale per i Minorenni di Salerno.

Il venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comporterà, ex officio, la cancellazione dall'elenco. Il curatore speciale non dovrà essere coinvolto in rapporti personali, sociali o aver prestato il proprio mandato difensivo ad un soggetto appartenente al nucleo familiare del minore da lui rappresentato. Le stesse disposizioni si applicano agli avvocati che siano membri di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 Codice Deontologico).

Il curatore speciale, al fine di meglio espletare il proprio incarico e nell'interesse del minore, manterrà la propria indipendenza nei confronti di tutte le parti coinvolte nel procedimento ivi compresi la famiglia, i Magistrati, gli operatori dei servizi socio sanitari ed assumerà tutte le informazioni ritenute utili e necessarie da Enti preposti alla cura e tutela della salute del minore rappresentato, nonché dai genitori e/o loro difensori ai fini del migliore e più rapido espletamento del mandato.

Art. 5 Comunicazioni al curatore da parte dell'Autorità Giudiziaria

Tutte le comunicazioni che riguardano il minore saranno inoltrate, con congruo anticipo, al curatore del minore, dalla stessa Autorità Giudiziaria, al fine di permettere al curatore di predisporre ogni opportuna difesa a tutela del suo minore e di costituirsi nei procedimenti che lo riguardano e di partecipare alle relative udienze.

SALERNO, 18/05/23

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

PER I MINORENNI DI SALERNO

IL PRESIDENTE DEL COA

Amp. De Vico

